



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38060 - VIA S.MARIA, 36
TEL 0464 419312 – FAX 0464 413427
P.IVA E COD.FISC. 00369340229
e-mail: [ufficiotecnico@comune.volano.tn .it](mailto:ufficiotecnico@comune.volano.tn.it)

UFFICIO TECNICO

Volano, 19 novembre 2018

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito al traffico veicolare della strada comunale VOLANO - MONTE FINONCHIO e di transito pedonale sul sentiero che porta all'eremo di S. Cecilia, **periodo invernale**.

ORDINANZA NR. 44/2018

LA SINDACA

RITENUTO che, per ragioni tecniche, non è possibile garantire la praticabilità, durante la stagione invernale, sulla strada di proprietà comunale Volano - Monte Finonchio;

CONSIDERATO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, disporre l'interruzione invernale al transito lungo la strada sopra indicata **per il periodo dal 19 novembre 2018 fino a revoca della presente ordinanza:**

RITENUTO necessario per motivi di sicurezza inibire contemporaneamente anche il Sentiero che porta all'Eremo di S. Cecilia;

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. b), e l'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m., che attribuiscono ai Comuni, la potestà di stabilire con ordinanza sindacale, rispettivamente fuori dei centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali sentito l'ente proprietario, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

STABILITO, pertanto, alla luce degli interessi pubblici primari assegnati alla cura di questa Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, emersi nel corso dell'istruttoria, che l'interesse pubblico primario concreto da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell'aumentare la sicurezza e la circolazione stradale **da Volano verso il Monte Finonchio;**

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993, n.1;



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38060 - VIA S.MARIA, 36
TEL 0464 419312 – FAX 0464 413427
P.IVA E COD.FISC. 00369340229
e-mail: ufficiotecnico@comune.volano.tn .it

UFFICIO TECNICO

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA COMUNALE VOLANO - MONTE FINONCHIO E DI TRANSITO PEDONALE SUL SENTIERO CHE PORTA ALL'EREMO DI SANTA CECILIA

(Art. 116 Fig. II 46 Reg. C.d.S.)

DAL GIORNO 19 NOVEMBRE 2018 FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di provvedere al collocamento della necessaria segnaletica stradale verticale, in conformità al Nuovo codice della strada e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendola in perfetta efficienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n.285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La polizia municipale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e. s.m., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

LA SINDACA
- Maria Alessandra Furlini -

ec/

Maria Alessandra Furlini